

Direzione Regionale: LAVORO

Area: VERTENZE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE

N. G02586 **del** 06/03/2017

Proposta n. 3912 **del** 03/03/2017

Oggetto:

Programma di svuotamento dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili e definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale

OGGETTO: Programma di svuotamento dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili e definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Vertenze e Interventi a sostegno del reddito

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l'art 7 che regola la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTO l'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, “*destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà*”;

VISTO l'art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013 n.125, come modificato dall'art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale “*al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente*”;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 18/03/2016, e, in particolare, l'art. 5 a norma del quale “*al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2018, al completo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna a valutare tutte le possibilità*

offerte in tal senso dall'attuale legislazione in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nella prospettiva di consentire lo svuotamento del bacino regionale degli LSU, attraverso la stabilizzazione dei lavoratori medesimi, nonché al fine di ottemperare integralmente a quanto previsto all'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 s.m.i., deve provvedere alla redazione dell'elenco regionale dei lavoratori socialmente utili secondo criteri che contemperino l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;

RAVVISATA, nella prospettiva appena citata, la necessità di provvedere alla formazione ed alla conseguente gestione dell'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili secondo criteri che contemperino l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;

VISTA la DGR n. 496 del 04.08.2016 concernente: *“Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) – Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed alla gestione dell'elenco regionale dei Lavoratori Socialmente utili ex art.2, comma1, decreto legislativo 28 febbraio 2000 n.81”*, nella quale venivano decisi i sopracitati criteri ed i relativi punteggi da assegnare;

CONSIDERATO che, in attuazione della DGR n.496 del 04/08/2016, con Determinazione Dirigenziale n. G14451 del 05/12/2016 avente ad oggetto *“Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU)- Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili*, è stato approvato l'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari ed è stato dato un termine utile alla presentazione delle eventuali istanze di riesame del punteggio riportato in sede di Elenco;

VISTE le istanze presentate da alcuni lavoratori riguardo il riesame del punteggio e/o della qualifica loro assegnata nel predetto Elenco, alle quali è stato dato riscontro positivo;

CONSIDERATO che l'istanza di riesame della Sig.ra Ferretti Eleonora, inerente la sua esclusione dal predetto elenco, non è stata accolta attesa l'esistenza a suo carico del procedimento di cancellazione dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili della Regione Lazio, avviato dalla X Comunità Montana, per l'assenza ingiustificata, protratta per oltre un anno, dal posto di lavoro; il periodo di sospensione di cui un lavoratore socialmente utile può fruire, invero, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 4231 del 16/11/2007 della scrivente Direzione, non può superare i 12 mesi, pena la cancellazione dello stesso dal bacino regionale;

CONSIDERATO che - in ottemperanza a quanto deciso con Ordinanza RG n. 3324 /2016 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone, che ha accolto il ricorso presentato dalle Sig.re Umbri Elide, Fagiolo Katia, Speranzini Antonella, avverso la decisione presa dalla amministrazione regionale in merito alla cancellazione delle stesse dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili della Regione Lazio, atteso il loro mancato utilizzo presso alcun ente ricadente nel territorio della Regione Lazio da oltre un anno - si provvede all'inserimento delle predette Sig.re e della Sig.ra Augusti Carla, anch'essa esclusa dal bacino con la medesima decisione, nell'elenco definitivo dei Lavoratori Socialmente Utili, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che il Sig. Del Vecchio Giovanni risulta non prestare più servizio presso il Comune di Santi Cosma e Damiano, perché in pensione a far data dal 01/12/2016;

VISTA la Delibera n. 1 del 23/01/2017, con cui la Giunta Comunale di Poggio San Lorenzo ha provveduto alla assunzione mediante stabilizzazione a tempo pieno ed indeterminato del lavoratore socialmente utile, Sig. Fabiano Virzi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale G 02361 del 28/02/2017 con cui è stata approvata, così come previsto dalla lettera e) dell'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15582/2016, la graduatoria dei Lavoratori Socialmente Utili ammessi ad usufruire del contributo *una tantum* di € 40.000,00 per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale ed è stata impegnata la somma complessiva di € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) in favore di 80 (ottanta) LSU;

CONSIDERATO che gli 80 (ottanta) Lavoratori Socialmente Utili inseriti nella graduatoria sono fuoriusciti dal bacino regionale a far data dalla pubblicazione della predetta Determinazione Dirigenziale;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione, sulla base dell'ulteriore documentazione pervenuta e delle variazioni sopracitate, ha redatto il definitivo Elenco Regionale dei LSU di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO che detto Elenco Regionale sarà aggiornato, con cadenza quadrimestrale, attraverso apposita Determinazione, in relazione ad eventuali modifiche e/o variazioni e/o cancellazioni eventualmente intervenute nel periodo succitato;

RITENUTO, altresì – nell'ambito della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino regionale dei LSU ed in coerenza con le finalità di cui alla citata L.R. n. 21/2002, nell'ambito delle politiche della Regione, tese a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale - di sostenere gli Enti pubblici che manifestano la volontà di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, attraverso la concessione di un incentivo alla stabilizzazione, laddove richiesto;

CONSIDERATO che, con DGR n. 768 del 13/12/2016 recante "*Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall'Elenco Regionale e l'attribuzione agli Enti Pubblici di incentivi alla stabilizzazione occupazionale*" si è stabilito che, agli Enti pubblici, intenzionati a realizzare assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, laddove richiesto e previa necessaria Convenzione da stipulare con la Regione Lazio, potranno essere assegnati incentivi finanziari pari ad un importo non superiore ad € 30.000,00, oltre eventuali, ulteriori incentivi e/o contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

CONSIDERATO che - così come previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 - gli Enti Pubblici, interessati ad assumere a tempo indeterminato LSU, dovranno necessariamente utilizzare l'Elenco Regionale LSU definitivo allegato alla presente Determinazione, tenendo conto delle proprie facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica, dando precedenza ai LSU eventualmente già utilizzati ovvero, in mancanza, attingendo dall'Elenco Regionale citato, rispettando comunque, in entrambi i casi, l'ordine progressivo occupato dai lavoratori all'interno dello stesso per la qualifica richiesta;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2000 s.m.i. i Lavoratori Socialmente Utili che rifiutino l'assunzione/stabilizzazione in luogo direttamente raggiungibile con mezzi pubblici di linea o, comunque, distante fino a 50 Km dal Comune di residenza, verranno cancellati dall' Elenco Regionale LSU, trovando applicazione nei loro confronti la disciplina sanzionatoria prevista dal citato art. 9 del D.Lgs. 81/2000 s.m.i.;

CONSIDERATO che agli enti interessati che ne facciano richiesta verranno assegnati, quali incentivi finanziari per la stabilizzazione/assunzione, gli importi rapportati all'orario di lavoro settimanale e riportati nella seguente tabella esplicativa:

Orario di lavoro settimanale	Importo incentivo
36 ore	€ 30.000
30 ore (83,33%)	€ 29.000
27 ore (75%)	€ 27.500
24 ore (66,66)	€ 26.000
20 ore (55,55)	€ 24.000
18 ore (50%)	€ 23.000

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- a) di approvare l'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili definitivo, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) che - così come previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 - gli Enti Pubblici, interessati ad assumere a tempo indeterminato LSU, dovranno necessariamente utilizzare l'Elenco Regionale LSU definitivo allegato alla presente Determinazione, tenendo conto delle proprie facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica, dando precedenza ai LSU eventualmente già utilizzati ovvero, in mancanza, attingendo dall'Elenco Regionale citato, rispettando comunque, in entrambi i casi, l'ordine progressivo occupato dai lavoratori all'interno dello stesso per la qualifica richiesta;
- c) che , ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2000 s.m.i. i Lavoratori Socialmente Utili che rifiutino l'assunzione/stabilizzazione in luogo direttamente raggiungibile con mezzi pubblici di linea o, comunque, distante fino a 50 Km dal Comune di residenza verranno cancellati dall' Elenco Regionale LSU, trovando applicazione nei loro confronti la disciplina sanzionatoria prevista dal citato art. 9 del D.Lgs. 81/2000 s.m.i.;
- d) di demandare la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di erogazione dell'incentivo finanziario finalizzato alla stabilizzazione occupazionale degli incentivi, alle singole, specifiche Convenzioni cha saranno stipulate tra Regione Lazio e gli Enti Pubblici richiedenti la menzionata stabilizzazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima divulgazione.

IL DIRETTORE

Marco Nocchioli